

SCHEMA ATTO DI SUBCONCESSIONE

TRA

SAVE S.p.A., Unipersonale, Società soggetta a direzione e coordinamento di Milione S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato, Dott.ssa Monica Scarpa, con sede legale in Venezia Tessera, Viale Galileo Galilei 30/1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia, partita IVA e codice fiscale n. 02193960271, di seguito denominata "**SAVE**",

E

[...] con sede legale in [...] con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], rappresentata da [...], in qualità di [...], di seguito nominata "**SUBCONCESSIONARIO**";

PREMESSO

- a) che SAVE esercita, per concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938 e successivi provvedimenti di attuazione, la gestione totale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera;
- b) che, a norma della Convenzione di concessione 19.7.2001 stipulata tra SAVE ed ENAC ("**Concessione ENAC-SAVE**"), al gestore aeroportuale *"Previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., la quale potrà per giustificati motivi di interesse generale, entro 15 giorni dalla comunicazione stessa, vietare l'assegnazione, è consentito l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeroportuali intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività quali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati, quali parti del complesso servizio aeroportuale"*;
- c) che in data [...] SAVE ha avviato una procedura aperta, suddivisa in lotti distinti, ai sensi dell'art. 5.1.1 della Disposizione Organizzativa interna per la disciplina dell'affidamento delle subconcessioni, per l'assegnazione di spazi presso l'aerostazione ed il sedime dell'aeroporto Marco Polo di Venezia nei quali installare e gestire terminali ATM;
- d) che il Subconcessionario ha presentato offerta per l'assegnazione del lotto [...] collocandosi al primo posto in graduatoria e pertanto SAVE, con nota prot. n. [...] del [...], ha disposto formalmente l'affidamento degli spazi compresi nel predetto lotto al Subconcessionario;
- e) che l'aggiudicazione è divenuta efficace in seguito all'accertamento, con esito positivo, del possesso in capo all'assegnatario dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva;
- f) che SAVE agisce, pertanto, quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le Parti, essendo subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;

- g) che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione a SAVE o qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE;
- h) che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;
- i) che il Subconcessionario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla Carta dei servizi adottata da SAVE;
- l) che il Subconcessionario si impegna a rispettare le norme generali emanate da SAVE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità della aerostazione;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) PREMESSE e ALLEGATI

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore pattizio ed ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art. 2) OGGETTO

2.1 SAVE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta, i seguenti spazi:

[da completare inserendo il lotto assegnato o i lotti assegnati]

[LOTTO 1 (ATM aerostazione air-side) quattro spazi, di circa 1 mq ciascuno, situati presso il piano terra, zona arrivi air-side dell'aerostazione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, identificati nella planimetria di cui all'Allegato A1.

LOTTO 2 (ATM aerostazione land-side) quattro spazi, di circa 1 mq ciascuno, situati presso l'area land-side dell'aerostazione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, tre in zona arrivi piano terra e uno in zona partenze piano primo, identificati nella planimetria di cui all'Allegato A2.

LOTTO 3 (ATM esterni) cinque spazi, di circa 1 mq ciascuno, situati tre nelle aree esterne fronte terminal presso il c.d. curb/corsie TPL e due presso il water terminal dell'aeroporto Marco Polo di Venezia (darsena), identificati nella planimetria di cui all'Allegato A3.]

Tali spazi sono identificati nelle planimetrie di cui all'**Allegato A[...]**.

2.2 Negli spazi di cui all'art. 2.1 il Subconcessionario dovrà gestire terminali ATM con funzioni *standard* o *multi-currency*. Il Subconcessionario potrà decidere di non installare terminali ATM in tutti gli spazi di cui all'art. 2.1 dovendo comunque garantire la funzionalità di almeno 2 ATM per ciascun lotto, restando comunque obbligato al pagamento dei corrispettivi complessivamente offerti per il lotto nel suo complesso.

2.3 Le Parti convengono che qualora il Subconcessionario svolga attività diversa da quella di cui al presente articolo, SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario.

2.4 Le Parti riconoscono che gli spazi concessi in uso sono rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.5 Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che la (i) subconcessione è correlata

con il servizio di trasporto aereo; (ii) nei riguardi del rapporto di cui al presente atto non trova applicazione la l. 392/1978.

2.6 L'affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del Subconcessionario, che prende atto ed accetta che SAVE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla gestione della medesima attività e/o servizi, nella stessa aerostazione o sul sedime aeroportuale, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

Art. 3) DURATA

3.1 La subconcessione avrà efficacia dal verbale di consegna degli spazi e scadrà il quinto anno successivo senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta.

3.2 Qualora necessario, il Subconcessionario dovrà dare inizio all'allestimento delle postazioni ATM entro e non oltre 15 giorni dall'ottenimento delle relative autorizzazioni, se richieste.

3.3 L'attività dovrà comunque essere avviata entro e non oltre 30 giorni dalla consegna delle aree. Per ogni giorno di ritardo, è dovuta una penale di € 500/giorno. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, SAVE potrà risolvere il presente atto oltre ad ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.

3.4 Nel caso in cui al termine della subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, ecc.), SAVE non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d'ora a continuare il servizio alle condizioni stabilite dall'atto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e consentire il passaggio delle aree con le formalità previste, fino ad un massimo di sei mesi.

Art. 4) CORRISPETTIVI

4.1 Per l'uso degli spazi di cui al precedente articolo 2.1, il Subconcessionario dovrà versare a SAVE, a partire dalla data di efficacia del presente atto, i seguenti corrispettivi: *[da completare in ragione dei lotti assegnati]*

a. quale corrispettivo variabile per le postazioni di cui al lotto n. [...] una royalty del [...]% + I.V.A. da calcolarsi sulle commissioni percepite (al netto dell'I.V.A.) tramite la gestione degli ATM, sulla base dei rendiconti inviati mensilmente dal Subconcessionario a SAVE;

b. quale corrispettivo variabile per le postazioni di cui al lotto n. [...] una royalty del [...]% + I.V.A. da calcolarsi sulle commissioni percepite (al netto dell'I.V.A.) tramite la gestione degli ATM, sulla base dei rendiconti inviati mensilmente dal Subconcessionario a SAVE;

c. quale corrispettivo variabile per le postazioni di cui al lotto n. [...] una royalty del [...]% + I.V.A. da calcolarsi sulle commissioni percepite (al netto dell'I.V.A.) tramite la gestione degli ATM, sulla base dei rendiconti inviati mensilmente dal Subconcessionario a SAVE.

4.2 Le parti convengono che: i) il corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1, lettera a. non potrà essere inferiore al Minimo Annuo Garantito ("MAG") pari ad € [...] in ragione d'anno, oltre all'IVA

di legge; ii) il corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1, lettera b. non potrà essere inferiore al Minimo Annuo Garantito ("MAG") pari ad € [...] in ragione d'anno, oltre all'IVA di legge; iii) il corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1, lettera c. non potrà essere inferiore al Minimo Annuo Garantito ("MAG") pari ad € [...] in ragione d'anno, oltre all'IVA di legge.

4.4 La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile, nel corso del mese di riferimento, e sarà relativa ad un dodicesimo del MAG (MAG/12).

4.5 Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, SAVE verificherà l'ammontare dei corrispettivi variabili. Se la sommatoria delle royalties mensili complessivamente prodotte nel semestre, ai sensi dell'art. 4.1, sulla base delle commissioni percepite dal Subconcessionario nella gestione degli ATM, sarà risultata superiore al 50% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAG già fatturato) sarà fatturata da SAVE al Subconcessionario entro il giorno 10 del semestre successivo al semestre di riferimento.

4.6 Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell'anno, SAVE, per la verifica dell'ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato *pro-rata*, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 30 giugno o 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.

4.7 Il valore del MAG verrà aggiornato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

4.8 SAVE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE

5.1 Il versamento dei corrispettivi di cui all'art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore della SAVE, sull'istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:

- a) il MAG, il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce;
- b) l'eventuale corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1 e 4.5, il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.

5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere a SAVE entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario relative al pagamento della rata di MAG ed un prospetto riportante il consuntivo mensile delle commissioni percepite tramite la gestione degli ATM.

5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati SAVE, senza obbligo di

costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, SAVE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

5.5 Il Subconcessionario dovrà presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da SAVE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l'ammontare delle commissioni percepite, al netto dell'IVA, dal Subconcessionario nell'anno di riferimento nella gestione degli ATM. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).

5.6 Al fine di consentire un rapido riscontro dell'ammontare delle commissioni, SAVE si riserva di installare, a propria cura e spese un sistema di monitoraggio delle operazioni effettuate presso gli ATM, tramite applicazioni, software od altri strumenti informatici/telematici.

5.7 In ogni caso, SAVE si riserva il diritto di effettuare controlli sulle commissioni effettivamente percepite e di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative all'esercizio dell'attività. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire alla SAVE di verificare accuratamente il volume delle commissioni percepite dal Subconcessionario e, conseguentemente, a consentire alla SAVE, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere a SAVE di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 5.2 e 5.5 siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.

5.8 Per gli scopi di cui al presente articolo, il Subconcessionario si impegna inoltre a garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate presso gli atm e a metterla a disposizione di SAVE qualora richiesta.

5.9 Le fatture emesse dalla SAVE calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario non precludono alla SAVE stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza come eventualmente calcolata, in particolare attraverso l'attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per la SAVE di far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.

5.10 Fermo restando il diritto della SAVE di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il volume delle commissioni dichiarato dal Subconcessionario e il volume delle commissioni accertato dalla SAVE, quest'ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale

dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione.

5.11 La SAVE si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo 5 ed a non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto della SAVE di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti con riferimento alla galleria commerciale dell'aeroporto ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto ovvero (iii) in adempimento ad obblighi di legge ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.

Art. 6) GARANZIA

6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario dovrà consegnare a SAVE, alla firma della presente atto, una garanzia per l'importo di € [...] (pari all'importo del MAG complessivo, oltre IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria di primario istituto di credito da presentare, in originale, in conformità al modello di cui all'**Allegato B**.

6.2 I diritti derivanti a SAVE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza dal presente atto di subconcessione.

6.6 L'estinzione della fideiussione sarà subordinata alla conferma scritta da parte di SAVE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

[In via alternativa 6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario ha costituito a favore di SAVE un deposito cauzionale infruttifero di importo pari ad € [...] (pari all'importo del MAG complessivo, oltre IVA).]

Art. 7) ASSICURAZIONI

7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 2.000.000,00 (duemilioni), e fornire a SAVE, alla firma del presente atto di subconcessione il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà:

- specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione;
- includere l'operatività della garanzia per la realizzazione dell'allestimento e del disallestimento delle postazioni ATM, nonché per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie delle postazioni assegnate;

- non deve escludere l'operatività della copertura in ambito aeroportuale.

La polizza dovrà contenere la rinuncia della compagnia di assicurazione a qualsiasi titolo di rivalsa nei confronti di SAVE e dei suoi dipendenti.

7.2 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a SAVE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.

7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere a SAVE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.

7.4 In caso di mancata consegna del certificato assicurativo alla firma del presente atto o di mancata consegna della documentazione attestante il relativo rinnovo entro il termine di 15 giorni dalla scadenza della polizza (come prescritto all'art. 7.3), SAVE applicherà una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Decorsi 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'efficacia delle coperture assicurative (data di sottoscrizione o 15 giorni dalla scadenza della polizza in caso di rinnovo), SAVE potrà dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione, ferma l'applicazione delle penali. Qualora SAVE rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, SAVE potrà applicare una penale di € 5.000 e dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione. È fatto comunque salvo il diritto di SAVE al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante da carenze nell'operatività delle polizze assicurative.

7.5 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.7 non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione a SAVE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per la SAVE.

7.6 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 100,00 (cento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative della SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell'aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

7.7 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

Art. 8) FORNITURE

8.1 Il corrispettivo di cui all'art. 4 non comprende la fornitura da parte di SAVE dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dei terminali ATM. Per tale servizio il Subconcessionario corrisponderà a SAVE l'importo forfettario annuale di Euro 250,00+Iva per postazione ATM, da versare anticipatamente con la prima rata di MAG di cui all'art. 5).

Art. 9) ALLESTIMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

9.1 Gli spazi vengono assegnati nello stato di fatto in cui si trovano ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, all'installazione dei terminali atm, previa autorizzazione scritta di SAVE, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti.

9.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte dalla SAVE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'aeroporto.

9.3 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire gli spazi subconcessi in conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e D.M. 3/9/2021. Il Subconcessionario è altresì tenuto:

- a) Ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;
- b) A limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio;
- c) A mantenere inalterati, durante il periodo di efficacia del rapporto di subconcessione, i requisiti antincendio dei locali subconcessi così come definiti nella documentazione progettuale approvata (es. non dovrà essere superato il carico di incendio massimo indicato, non dovranno essere modificati i materiali e le caratteristiche ignifughe degli stessi, così come indicati nel progetto approvato).

9.6 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le

forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

9.7 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.

9.8 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi subconcessi, in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato C**, fatta eccezione per gli interventi alle strutture portanti, al tetto, agli impianti centralizzati di edificio, quali a titolo esemplificativo: impermeabilizzazioni, interventi alle reti primarie, ai sistemi centralizzati di climatizzazione, ecc. Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inidonea effettuazione della manutenzione straordinaria da parte del Subconcessionario stesso.

9.9 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

9.10 Resta a carico di SAVE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.

9.11 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con SAVE.

9.12 Il Subconcessionario prende atto della presenza, nel sedime aeroportuale, di varie reti Wi-Fi. SAVE, al fine di armonizzare e permette la massima fruizione a tutti del segnale, mantiene un registro delle reti presenti.

9.13 Il Subconcessionario non ha autorizzazione ad accendere una propria rete Wi-Fi se non su espressa autorizzazione di SAVE, che verrà eventualmente rilasciata valutando anche la presenza di altre reti Wi-Fi, il tipo di utilizzo, la zona da coprire.

9.14 Qualora interessato, il Subconcessionario può concordare con SAVE l'utilizzo della rete Wi-Fi aeroportuale con le modalità previste dalla specifica regolamentazione.

Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA

10.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere gli spazi assegnati in condizione di perfetta pulizia.

10.2 Il Subconcessionario riconosce ed accetta che SAVE, in un'ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale dell'aeroporto e dell'ottemperanza della normativa ambientale, ha attivato un servizio centralizzato di raccolta "porta a porta" dei rifiuti solidi dei subconcessionari, assimilabili agli urbani (R.S.U.), per il conferimento degli stessi presso le isole ecologiche

aeroportuali, in vista del successivo smaltimento differenziato ("Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta"), per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio porta a porta è possibile consultare il seguente link: <https://ambiente.veneziaairport.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani-raccolta-porta-a-porta.html>. Per la fruizione del servizio il Subconcessionario verserà un corrispettivo per la sola occupazione delle aree, determinata secondo i criteri indicati nell'**Allegato F**. Il Subconcessionario si impegna ad aderire al predetto Sistema e a corrispondere a SAVE le relative tariffe, che saranno comunque finalizzate unicamente alla copertura dei costi di gestione del Sistema.

10.3 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (*pallets*, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

10.4 Il Subconcessionario è comunque tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, ivi compresa la Tariffa di Igiene Urbana/tassa sui rifiuti.

10.5 Il Subconcessionario è tenuto smaltire autonomamente, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, i propri rifiuti speciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oli minerali ed alimentari, arredi e materiali ingombranti, elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, pallet in legno o plastica, attrezzature di vario genere). Lo smaltimento dei rifiuti speciali, infatti, non è infatti compreso nel Sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e rimane, pertanto, a carico del Subconcessionario sia per la parte economica che per la gestione amministrativa.

10.6 Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi di manutenzione e di pulizia, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà la SAVE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6).

10.7 Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.

10.8 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:

- a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio e la Procedura di Evacuazione di SAVE (POS115 Piano per la Gestione dell'Emergenza Incendio e POS013 Procedura di evacuazione di SAVE) documenti disponibili e consultabili nella rete *intranet* dedicata agli operatori aeroportuali denominata "*my.veneziaairport.it*", accedendo all'area riservata ai Subconcessionari, mediante inserimento della relativa password (che in caso di necessità può essere richiesta scrivendo al seguente indirizzo e-mail: my.vce@veneziaairport.it);
- b) di aver predisposto/adottato il piano di emergenza incendio relativamente allo spazio oggetto di subconcessione tenendo in considerazione le prescrizioni contenute nel piano emergenza

incendio della SAVE e ogni altra normativa applicabile;

c) di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell'emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;

d) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da SAVE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;

e) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

f) di impegnarsi e rispettare e far rispettare il divieto di fumo all'interno degli edifici (ad eccezione dei luoghi appositamente dedicati).

10.9 Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 10.8. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

Art. 11) TRASFERIMENTI

11.1 SAVE per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti lo svolgimento delle attività aeroportuali, potrà disporre il trasferimento del Subconcessionario assegnando a suo insindacabile giudizio i nuovi spazi.

11.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconconcessione.

Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, tutti gli allestimenti infrastrutturali destinati all'attività di cui all' art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisite a SAVE e, allo scadere della Concessione ENAC-SAVE, ad ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di SAVE di chiedere la riduzione in pristino stato, a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose.

12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per SAVE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte il

trecentosantacinquesimo del MAG complessivo, nonché il risarcimento degli ulteriori danni. SAVE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 13) OBBLIGHI

13.1 Al fine di evitare l'insorgere di contestazioni con l'utenza in merito alla trasparenza delle condizioni generali di contratto e delle condizioni economiche applicate alle operazioni di cambio valute eventualmente effettuate tramite gli ATM *multi-currency*, il Subconcessionario si obbliga a garantire al passeggero la facoltà di ottenere l'annullamento dell'operazione, con rimborso totale della transazione e della commissione di vendita, a condizione che la relativa richiesta venga presentata dal passeggero nella medesima giornata in cui l'operazione è avvenuta. Qualora invece la richiesta sia presentata successivamente, il Subconcessionario si impegna a restituire soltanto la commissione di vendita.

13.2 Si precisa che gli ATM devono poter funzionare tramite rete 3G o 4G nel caso in cui non sia possibile fornire una rete dati fissa nella postazione.

13.3 L'attività all'interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

13.4 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello **(Allegato D)**.

13.5 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostituite rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.6 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.7 Il servizio oggetto della subconcessione dovrà essere garantito senza soluzione di continuità, salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni

regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.

13.8 Qualora SAVE rilevi un guasto o un malfunzionamento di un terminale ATM protratto per una durata superiore alle 6 ore, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.9 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.10 Il Subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.11 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.

13.12 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

13.13 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare:

- il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza;
- per quanto attiene all’organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.

13.14 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

13.15 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la consegna dei colli di merce da e per l’aerostazione passeggeri è centralizzata e va eseguita tramite l’operatore indicato da SAVE presso il suo indirizzo aeroportuale, con costi a carico del Subconcessionario.

13.16 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli

operatori all'interno della galleria commerciale dell'aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita – necessaria per garantirne il successo e, pertanto, anche nell'interesse di tutti i suoi operatori – SAVE ha predisposto il Regolamento Commerciale di cui all'**Allegato E**. Il Subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo nel rispetto del citato Regolamento Commerciale.

13.17 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, il Subconcessionario si impegna a promuovere ed esercitare la propria attività secondo le migliori regole del commercio ed altresì in base alle condizioni inerenti alla, ed alle caratteristiche dell'attività integrata della galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il più elevato standard qualitativo.

13.18 Il Subconcessionario assume l'obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell'ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.

14.2. È vietato, a pena di decadenza, l'affidamento in concessione o in uso a terzi – anche parziale – degli spazi.

14.3 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto alla SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate a SAVE entro trenta giorni dalla loro efficacia, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.4 SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di SAVE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto; (iii) non risultino sussistere i requisiti richiesti dalla normativa vigente antimafia per il cessionario/subentrante.

14.5 SAVE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e della SAVE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.6 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare a

SAVE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 15) RESPONSABILITA'

15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti della SAVE (ivi compresi i suoi dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente atto di subconcessione e si impegna a tenere manlevata e indenne la SAVE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.

15.2 Il Subconcessionario esonera altresì la SAVE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della SAVE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.

15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

15.5 SAVE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere SAVE manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità relativa.

Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

16.1 Qualora per esigenze di SAVE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC-SAVE determinano la decadenza/risoluzione del presente atto di subconcessione.

16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti la presente subconcessione nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di SAVE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art. 17) DECADENZA

17.1 SAVE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG;
- nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali;
- nell'ipotesi in cui il Subconcessionario sia oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011.

17.2 Resta salvo il diritto di SAVE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18) REVOCA

18.1 SAVE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione.

18.2 Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno consentito il rilascio della subconcessione stessa si provvederà in conformità a quanto sopra.

Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE

19.1 Con la sottoscrizione del presente atto SAVE è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della galleria commerciale dell'Aeroporto di Venezia e dei punti di vendita in esso presenti. Pertanto, SAVE è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.

19.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario è autorizzato a pubblicizzare la presenza del proprio punto di vendita presso l'Aeroporto di Venezia e ad utilizzare il marchio SAVE.

19.3 Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario, pertanto, manleva SAVE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d'autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini.

Art. 20) FORO COMPETENTE

20.1 Per ogni controversia inerente il presente atto di Subconcessione, incluse quelle derivanti dall'interpretazione, esecuzione, decadenza e risoluzione del medesimo, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Art. 21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi

alle persone fisiche, forniti direttamente dall'altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

21.2 I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

21.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all'altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

21.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

21.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di SAVE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da SAVE, a:

- i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;
- ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli Spazi dovrà presentare richiesta preventiva a SAVE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello Spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare

autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;

- iii. fornire prontamente a SAVE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da SAVE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da SAVE e consultabile sul sito <https://my.veneziaairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da SAVE.

21.6 Con riferimento ai dati trattati da SAVE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://my.veneziaairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).

Art. 22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata dalla SAVE, che fa da referente per la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il Responsabile del Contratto per SAVE è il Dott. Alberto Rossi.

22.2 Il Subconcessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale. Tale funzione dovrà essere esercitata da soggetto che sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; sia a conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione; sia munito dei poteri necessari per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere presso l'aeroporto. In via di prima applicazione il Subconcessionario nomina quale proprio rappresentante [*indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare*].

Art. 23) SPESE DI REGISTRAZIONE

23.1 Il presente atto di sub concessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 24) MODELLO 231

24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscer integralmente il codice etico di SAVE, disponibile sul sito www.grupposave.it, e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal d.lg. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi tipo.

Le Parti attribuiscono convenzionalmente al presente atto la data del _____.

SAVE S.p.A.

Il Subconcessionario

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE; Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE - MODIFICHE SOGGETTIVE; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231; Art. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA GALLERIA COMMERCIALE (ALLEGATO E); ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER LA GALLERIA COMMERCIALE (ALLEGATO E); ART. 12 DEL REGOLAMENTO PER LA GALLERIA COMMERCIALE (ALLEGATO E).


SAVE S.p.A.

Il Subconcessionario

Allegato A


Planimetrie

A1 – LOTTO 1 VENEZIA Terminal arrivi air side




A2 – LOTTO 2 VENEZIA

Terminal arrivi land side




Terminal partenze land side




A1 – LOTTO 3 VENEZIA

Terminal aree esterne ed Curb/ TPL



VCE_083_PTE - Viabilità a Doppio Livello Aerostazione - Piano Terra

Aree esterne, Darsena



Allegato B

FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE

ENTE GARANTITO

SAVE S.p.A.

viale Galileo Galilei 30/1

30173 Venezia Tessera

PREMESSO

che con atto di subconcessione da stipularsi con la SAVE S.p.A., con sede legale in Venezia Tessera, che gestisce l'Aeroporto Marco Polo, la Società _____ si impegna ad installare e gestire terminali ATM su postazioni affidate da SAVE S.p.A. presso aeroporto Marco Polo di Venezia;

che, con il predetto atto, la Società _____ si impegna a consegnare a SAVE una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro _____ a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore della SAVE S.p.A., e nell'interesse della Società _____, fino alla concorrenza di euro _____ (euro italiane _____), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società _____ nei confronti di SAVE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca _____, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni

eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società _____ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare a SAVE S.p.A. le somme garantite, come richieste da SAVE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o pec. In caso di escussione parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente fideiussione come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell'originario importo da parte del debitore.

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con la Società _____ dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al _____ (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione). Eventuali richieste di pagamento, riferite ad eventi verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia (e quindi nel periodo intercorrente tra il giorno di avvio dell'efficacia della garanzia sino al _____) dovranno essere inviate alla Banca entro il _____.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

(firma).....

Allegato C
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

OPERE CIVILI

Lo spazio oggetto di subconcessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree commerciali.

All'interno dell'area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del sub-concessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il sub-concessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica SAVE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica SAVE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

FORNITURA SERVIZI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Ogni spazio sub-concesso a terzi sarà allestito con i servizi di alimentazione elettrica e di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, nei modi descritti di seguito.

La determinazione dei compensi dovuti alla SAVE per la fornitura di tali servizi verrà regolamentata da appositi accordi.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "standard" di 3 kw in monofase per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza SAVE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura SAVE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza SAVE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla SAVE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica SAVE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla SAVE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica SAVE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla SAVE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi del DM 37/2008.

Qualora il Subconcessionario abbia esigenze di potenza elettrica superiore a quella standard (3kw in monofase), dovrà formulare richiesta specifica alla SAVE per concordare i termini tecnici ed economici della fornitura

IMPIANTI TELEFONICI E DATI

Per quanto riguarda i servizi di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, i servizi disponibili su richiesta sono i seguenti:

- a) Collegamento alla rete telefonica interna aeroportuale con attivazione di apparecchi fissi o mobili tipo DECT (servizio erogato direttamente dalla SAVE),
- b) Collegamento alla rete di telefonia pubblica, previa stipulazione di regolare contratto con il gestore desiderato, per l'attivazione di servizi di fonia e/o di trasmissione dati (incluso linee ISDN, trasmissione dati ad alta velocità tipo ADSL e HDSL, e collegamenti numerici in linea dedicata tipo CDN),
- c) Collegamento su supporto in rame oppure fibra ottica tra eventuali uffici distanti, posti anche in fabbricati distinti all'interno del sedime aeroportuale, di reti locali proprie di utente o di servizi di fonia gestiti attraverso sistemi PABX propri di utente,
- d) Collegamento al sistema informativo voli aeroportuale.

I servizi suddetti verranno realizzati su supporto in rame attraverso la posa di cavi tipo UTP CAT5E oppure su supporto in fibra ottica. Tutti cavi suddetti verranno attestati in un minirack di idonee dimensioni, posto all'interno dei locali in sub-concessione, che rappresenterà il punto di consegna dei servizi stessi e rimarrà di competenza SAVE.

All'interno il minirack potrà essere allestito con una serie di prese UTP almeno di CAT5E che a seconda delle esigenze potrà essere in numero pari a:

- 6 prese UTP per sub-concessioni di PICCOLE dimensioni
- 12 prese UTP per sub-concessioni di MEDIE dimensioni
- 18 prese UTP per sub-concessioni di GRANDI dimensioni

- 24 prese UTP per sub-concessioni di NOTEVOLI dimensioni nonché, se richiesto, con la collaborazione di collegamenti in fibra ottica.

A valle del punto di consegna si potrà realizzare, a cura dell'utente sub-concessionario, con tutti gli allestimenti necessari, la rete cablata a servizio dei propri uffici.

L'utente che intenda provvedere autonomamente alla realizzazione della rete cablata all'interno dei propri uffici dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica SAVE il progetto esecutivo, includendo l'indicazione del soggetto incaricato all'esecuzione dei lavori ed allegando copia dell'**autorizzazione** rilasciata al soggetto stesso dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della Legge n°109/91 e del successivo decreto di attuazione D.M. n°314/92 (allegato 13), al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, l'utente dovrà trasmettere alla SAVE copia della documentazione tecnica prevista dai già ricordati disposti legislativi di riferimento.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla SAVE la realizzazione della rete cablata, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'area Tecnica SAVE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi. Gli oneri sostenuti dalla SAVE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente oppure, se richiesto, dal personale specializzato SAVE, con successivo addebito dei costi.

Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte SAVE, Area Tecnica.

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13.4

Alla SAVE S.p.A.

Viale Galileo Galilei 30/1 - ___ VENEZIA TESSERA

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di installazione e gestione di terminali ATM che dovrà essere esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di legale rappresentante della società/impresa.....
con sede in.....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

che la società _____ è in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività _____ esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.

Allegato E
REGOLAMENTO PER LA GALLERIA COMMERCIALE
DELL'AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA

ARTICOLO 1 – Natura e scopo del Regolamento

1.1 SAVE S.p.A. (di seguito “**SAVE**”) esercita, per concessione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in applicazione della legge 24 dicembre 1986 n. 938 e successivi provvedimenti di attuazione, la gestione totale dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera (di seguito l’**“Aeroporto”**).

1.2 SAVE, nella qualità di Gestore aeroportuale, in forza della Convenzione di concessione del 19/07/2001, e del successivo atto aggiuntivo, ha la facoltà di provvedere all'affidamento in subconcessione, a soggetti terzi o a società controllate o partecipate (di seguito **“Subconcessionario”** o **“Subconcessionari”**), di aree e locali destinati alle attività aeroportuali, intendendosi come tali sia le attività aeronautiche sia le altre attività finalizzate alla vendita di beni e somministrazione di servizi ai passeggeri, quali parte del complesso servizio aeroportuale.

1.3 SAVE, con il presente Regolamento (di seguito il **“Regolamento”**), intende disciplinare in modo uniforme l'utilizzo delle aree comuni e degli spazi in uso esclusivo, land-side e air-side, dell'aerostazione del Marco Polo, ai Subconcessionari titolati a svolgere i servizi:

- (i) di vendita al dettaglio di beni in regime di duty free e duty paid;
- (ii) di cambiavalute;
- (iii) di “avvolgibagagli”;
- (iv) di servizi ai passeggeri (es: agenzie di viaggio, trasporto);
- (v) di somministrazione e vendita di alimenti e bevande;

le attività sub. lett. (i), (ii), (iii) e (iv) sono nel prosieguo, per comodità, congiuntamente definite attività **“Retail”**, mentre quelle sub. lett. (v) verranno definite nel prosieguo come **“F&B”**.

1.4 Il presente Regolamento contiene le norme e le procedure a cui ciascun Subconcessionario che effettua le attività di cui al comma 1.3 dovrà attenersi nella gestione uniforme del proprio punto vendita/unità locale (di seguito **“UL”**), sito all'interno dell'aerostazione dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia e delle attività correlate, in aggiunta alle pattuizioni contenute in ciascun atto di subconcessione. Le UL dell'Aeroporto Marco Polo, siano esse Retail o F&B, land-side o air-side, nonché le relative pertinenze assegnate da SAVE (es: magazzini) e gli spazi comuni alle medesime, varranno congiuntamente definite nel prosieguo del Regolamento come la **“Galleria Commerciale”**.

1.5 Il Regolamento potrà essere modificato e integrato in ogni tempo da SAVE conformemente al comprovato mutamento delle esigenze aeroportuali con specifico riguardo: all'ambito applicativo del Regolamento di cui al precedente articolo 1.3, alla modifica infrastrutturale della

Galleria Commerciale, ad eventuali successive esigenze connesse con nuovi standard qualitativi condivisi e/o a nuove certificazioni acquisite o da acquisire da parte dell'Aeroporto, alle modifiche connesse con variazioni imposte da Autorità competenti o previste nel Regolamento di Scalo . Ogni variazione verrà comunicata ai diversi Subconcessionari con pubblicazione nella intranet per operatori aeroportuali (<https://my.veniceairport.it/>) e a mezzo e-mail. Le modifiche al Regolamento si intenderanno efficaci decorsi quindici giorni dalla data di invio della comunicazione a mezzo e-mail.

1.6 La definizione delle modalità di amministrazione e gestione della Galleria Commerciale nel suo complesso spetterà a SAVE, in conformità a quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti (es: ENAC), mentre la gestione delle singole UL, e l'attività in essa esercitata, è responsabilità del Subconcessionario.

1.7 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia all'atto di subconcessione degli spazi affidati da SAVE al singolo Subconcessionario. Nel caso di contrasto tra le previsioni contenute nel presente Regolamento e quelle della Subconcessione prevarrà il contenuto del Regolamento, salvo diversa e specifica pattuizione contenuta nella Subconcessione o nei suoi atti aggiuntivi.

1.8 Qualora non diversamente specificato nel presente Regolamento o nell'atto di Subconcessione, ogni comunicazione relativa al presente Regolamento da inviarsi a SAVE dovrà essere indirizzata alla Direzione Commerciale e Marketing Non Aviation, ugualmente come ogni autorizzazione scritta da parte di SAVE dovrà provenire dalla medesima Direzione.

ARTICOLO 2 – Orari

2.1 Salvo quanto diversamente previsto nell'atto di Subconcessione, le UL dovranno rimanere aperte con il seguente orario minimo:

(i) per le attività Retail, tutti i giorni dalle **06:30** alle **21:00** con orario continuato;

(ii) per le attività F&B, tutti i giorni dalle ore **06:00** alle **20:30** con orario continuato;

ogni Subconcessionario potrà proporre a SAVE (ad es: in base alla stagionalità), con almeno 30 giorni di preavviso, un diverso orario, per le proprie UL, che estenda i predetti orari minimi oppure che modifichi l'orario di apertura o di chiusura pur garantendo 14 ore e 30 minuti di apertura giornaliera continuativa della UL medesima. Qualora SAVE condivida tale diverso orario provvederà a comunicarlo per iscritto entro i successivi 7 giorni al Subconcessionario richiedente, in caso di silenzio la proposta si intenderà non accettata da SAVE. SAVE avrà facoltà di modificare il predetto orario minimo, avvisando per iscritto i Subconcessionari interessati con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo orario.

2.2 I Subconcessionari F&B dovranno garantire, anche a rotazione tra loro o tra le diverse UL, che rimanga aperta al pubblico almeno una UL F&B in zona land-side e una UL F&B in zona air-

side, entrambe in grado di somministrare pasti caldi, oltre la durata minima di cui alla predetta lett. (ii), per l'intera operatività dell'aerostazione.

2.3 Le UL potranno rimanere chiuse al pubblico durante l'orario minimo di cui sopra, previa comunicazione scritta da inviare a SAVE con almeno 5 giorni di preavviso (salvo casi di urgenza dettati da rischi per la sicurezza, ingenti danni patrimoniali e indifferibili prescrizioni di legge) indicante le ragioni e gli ulteriori dettagli su tale chiusura, e previo coordinamento con SAVE medesima, nel caso di:

(i) inventario;

(ii) lavori programmati di adeguamento, manutenzione straordinaria, disallestimento del mobilio della UL.

Salvo proroghe concordate con SAVE, la chiusura dovrà essere limitata al periodo indicato nella comunicazione di cui sopra.

2.4 Ogni altro intervento dovrà essere effettuato, previa comunicazione scritta a SAVE e coordinamento con quest'ultima, negli orari notturni di chiusura quotidiana della UL al pubblico.

2.5 il Subconcessionario dovrà provvedere al rifornimento della merce e dei colli presso la UL (salvo il caso di un numero limitato di oggetti di modeste dimensioni), con relativi costi interamente a suo carico tramite l'operatore unico indicato da SAVE o con personale proprio del Subconcessionario negli orari di chiusura al pubblico della medesima. Quest'ultimo potrà essere autorizzato da SAVE, espressamente e limitatamente a specifiche attività (es. fornitura di cibi e bevande), alla consegna della merce in orari diversi, in funzione delle condizioni di traffico passeggeri stagionali e delle eventuali esigenze operative dello scalo, ferma restando la necessità di non arrecare intralcio o pregiudizio alla movimentazione dei passeggeri all'interno dello scalo. L'approvvigionamento al magazzino dovrà avvenire presso gli appositi varchi di accesso merci, senza arrecare intralcio ai passeggeri. È assolutamente vietato movimentare merce dal magazzino alla Galleria Commerciale, o all'interno della Galleria Commerciale, con bancali o con scatoloni voluminosi negli orari di apertura al pubblico della UL come al comma 2.1.

ARTICOLO 3 – Chiavi delle UL

3.1 Le UL dovranno essere aperte e chiuse, a cura del personale del Subconcessionario, con le apposite chiavi in dotazione. Un duplicato di tali chiavi dovrà essere conservato da SAVE (Ufficio Responsabili di Scalo). Similmente il Subconcessionario provvederà immediatamente a consegnare al medesimo ufficio di SAVE un duplicato delle nuove chiavi in caso di sostituzione delle serrature. Il Subconcessionario dovrà comunicare a SAVE (Ufficio Responsabili di Scalo e Direzione Commerciale e Marketing Non Aviation) l'elenco nominativo e i numeri di contatto telefonici del proprio personale in possesso delle chiavi delle UL e dei soggetti reperibili in caso di necessità. Al termine della subconcessione, il Subconcessionario dovrà consegnare a SAVE (Direzione Commerciale e Marketing Non Aviation) tutte le chiavi delle UL in suo possesso.

3.2 SAVE potrà accedere alle UL per gestire situazioni che richiedano interventi che a causa della loro urgenza non permettano di attendere l'arrivo del personale del Subconcessionario.

3.3 Nelle ipotesi di cui al comma che precede, SAVE provvederà a informare quanto prima e comunque prima dell'accesso, eccetto i casi in cui sia richiesto l'intervento urgente, il Subconcessionario dell'accesso alla UL.

ARTICOLO 4 – Aree esclusive e comuni

4.1 Le aree affidate in via esclusiva al Subconcessionario sono disciplinate dai singoli atti di Subconcessione a cui si rinvia.

4.2 Le aree di transito dei passeggeri, i corridoi, i servizi igienici per il pubblico presenti all'interno della Galleria Commerciale sono considerate aree comuni e, pertanto, sottoposte alla gestione esclusiva di SAVE.

4.3 Al Subconcessionario non sarà consentito occupare porzioni di area comune (da intendersi al di fuori della propria UL o lungo i corridoi anche esterni alla Galleria Commerciale), neppure per collocare insegne, cartelli, totem, altri ornamenti, colli/scatoloni, disimballi, materiale di merchandising, pubblicità ecc.. Non sarà consentito svolgere alcuna attività all'esterno della UL con personale o addetti del Subconcessionario senza la previa autorizzazione scritta di SAVE (ad es: volantinaggio o promotion).

4.4 Qualora un Subconcessionario necessiti di occupare temporaneamente una porzione di area comune, dovrà fare preventiva richiesta scritta a SAVE indicando le ragioni, la tempistica e le modalità con cui vorrebbe utilizzare tali aree. L'autorizzazione scritta all'utilizzo di tali porzioni è demandata unicamente a SAVE, sentite ove necessario le Autorità competenti (es: ENAC, Polaria). Ogni onere per tale occupazione sarà in capo esclusivamente al Subconcessionario richiedente. Lo stesso sarà, inoltre, tenuto a corrispondere a SAVE quanto da quest'ultima preventivato per l'occupazione delle aree comuni.

4.5 Il Subconcessionario, privo di specifica autorizzazione scritta di SAVE, che occupi porzioni di aree comuni sarà tenuto all'immediata rimessione in pristino a suo onere e cura e sarà soggetto alle penali di cui infra (art.15). Inoltre, il Subconcessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di SAVE per eventuali danni patiti o lucro cessante conseguenti a tale non autorizzata occupazione. SAVE, inoltre, avrà diritto di addebitare al Subconcessionario ogni costo od onere conseguente a tale occupazione non autorizzata maggiorati del 20% per spese di gestione. In caso di mancato pagamento, SAVE potrà escutere, previo sollecito, la fidejussione prevista in Subconcessione e, qualora gli inadempimenti persistano nonostante l'invio di 5 solleciti in un anno solare scritti relativi alla medesima UL, SAVE avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della Subconcessione di tale UL.

4.6 SAVE non sarà ritenuta responsabile per eventi occorsi a dipendenti, passeggeri o ad altri soggetti nelle aree comuni della Galleria Commerciale, riconducibili ad atti od omissioni di uno o

più Subconcessionari o comunque derivanti da accadimenti originatisi all'interno di una o più UL per responsabilità del Subconcessionario.

4.7 Salvo diversa pattuizione prevista nell'atto di Subconcessione o negli atti aggiuntivi sottoscritti con SAVE, è vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori della UL, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali del Subconcessionario, le cui dimensioni e il cui design devono essere previamente concordate con SAVE. All'interno dell'UL sarà consentita la pubblicità dei prodotti venduti nell'UL medesima.

4.8 All'interno della Galleria Commerciale è attiva una rete wifi gestita da SAVE che fornisce agli utenti accesso ad internet e ad altri servizi. Non sarà consentito al Subconcessionario attivare proprie reti wifi che permettano l'accesso ad internet all'utenza aeroportuale. Inoltre, qualora il Subconcessionario voglia attivare una rete wi-fi ad uso operativo (es: per palmari, tablet, stampanti) o promozionale (es: per invio alla clientela registrata di offerte) dovrà:

(i) richiedere preventiva autorizzazione scritta a SAVE e ricevere da SAVE le indicazioni tecniche (es: parametri, protocolli) per il relativo funzionamento;

(ii) in caso di autorizzazione, fare in modo che la stessa rimanga confinata all'interno della UL, salvo diversamente indicato da SAVE;

(iii) qualora la rete da attivare fosse distribuita in più zone all'interno del sedime aeroportuale, utilizzare solo la rete fornita da SAVE (previa verifica di fattibilità) e corrispondere a quest'ultima l'eventuale previsto corrispettivo per l'uso della medesima.

Analogamente, non sarà consentito al Subconcessionario l'uso di altre tecnologie che sfruttano reti wifi, Bluetooth (come ad es: tecnologia "Beacon"), o generatrici di segnale in radiofrequenza senza il previo assenso scritto di SAVE.

ARTICOLO 5 –Pulizia e manutenzione delle UL

5.1 La UL deve essere tenuta, ad onere e cura del Subconcessionario, in perfette condizioni di pulizia e in conformità alla normativa vigente per la specifica attività da svolgere all'interno della medesima.

5.2 La manutenzione dell'UL è disciplinata nell'atto di Subconcessione e negli allegati al medesimo. Ferme restando le ripartizioni degli oneri manutentivi (tra straordinaria e ordinaria manutenzione) pattuiti in Subconcessione, SAVE avrà facoltà, in ogni tempo, di comunicare al Subconcessionario le variazioni alle specifiche di manutenzione a cui quest'ultimo sarà tenuto.

5.3 Salvo che per interventi dovuti a ragioni di forza maggiore di particolare urgenza, i lavori all'interno della UL dovranno essere comunicati per iscritto a SAVE con almeno 15 giorni di preavviso, allegando gli eventuali progetti, le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le certificazioni previste e le dovute assicurazioni, e dovranno essere sottoposti alla previa autorizzazione di SAVE e/o di ENAC, ove necessario. Qualora SAVE richieda delle

integrazioni o modifiche al progetto di intervento, il termine per l'effettuazione dei lavori si intenderà sospeso, senza che il Subconcessionario abbia diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, né tantomeno alla riduzione dei corrispettivi dovuti a SAVE. SAVE potrà anche richiedere di modificare le date dell'intervento dopo aver preso visione dei flussi di passeggeri attesi, per limitare i disagi. Sarà onere e cura del Subconcessionario, durante e dopo interventi e lavori all'interno dell'UL, assicurarsi che le aree comuni e quelle limitrofe all'UL non vengano sporcate dalle lavorazioni e, ove ciò avvenga, provvedere alla loro immediata pulizia.

5.4 Eventuali interventi da effettuarsi all'interno dell'UL per disposizione delle Autorità competenti, saranno comunicate da SAVE ed effettuate, se di competenza del Subconcessionario, a cura ed onere di quest'ultimo nei termini previsti da tali prescrizioni. Qualora il Subconcessionario non vi provvedesse nelle tempistiche imposte, SAVE potrà sostituirsi al medesimo addebitandone i costi di intervento da essa sostenuti, maggiorati del 20%. Qualora tali Autorità richiedano direttamente al Subconcessionario di effettuare degli interventi di competenza di quest'ultimo, sarà onere di quest'ultimo informare prontamente SAVE e concordare tempi e modalità di intervento (il quale rimarrà ad onere e carico del Subconcessionario).

5.5 Il Subconcessionario dovrà consegnare a SAVE i file in formato .dwg con gli as-built degli interventi effettuati, entro e non oltre 30 gg. dalla conclusione degli stessi

5.6 Il Subconcessionario o l'operatore terzo da questi incaricato avrà la responsabilità di conferire il materiale di scarto e i rifiuti, in conformità alla normativa vigente e secondo le specifiche di differenziazione valide per l'Aeroporto Marco Polo, presso i centri di raccolta come indicati da SAVE. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti il Subconcessionario sarà tenuto a rispettare il regolamento relativo alle modalità di gestione dei rifiuti di SAVE e a riconoscere a SAVE gli importi previsti nell'atto di Subconcessione.

5.7 Con riferimento alle UL F&B il Subconcessionario sarà tenuto a proprio onere e cura a:

(i) garantire lo sbarazzo e la pulizia dei tavoli, con personale appositamente dedicato, entro 5 minuti da quando l'avventore si è alzato dal tavolo;

(ii) pulire, con prodotti adeguati (anche al fine di preservare il parquet ove presente), e per lo meno subito dopo l'orario di conclusione dei tre pasti principali della giornata (quindi indicativamente alle ore 10:30, alle 15:00 e alle ore 21:30), il pavimento delle aree di servizio, della zona tavolini e della zona di transito comune tra i tavolini e i banconi di servizio;

(iii) pulire immediatamente eventuali spandimenti di liquidi o cibo da parte degli avventori che avvengano sia nelle aree esclusive della UL, che nei percorsi per recarsi ai tavoli/sedute (incluso il pavimento);

(iv) tenere sempre pulito, anche in base alle procedure HACCP, e in ordine il bancone di servizio, le cucine, le zone delle casse, i frigoriferi, i vassoi, le stoviglie e le posate;

(v) provvedere alla raccolta dei rifiuti nelle UL da parte degli avventori.

(vi) provvedere alla sostituzione degli arredi o al loro restauro/adequamento almeno ogni 5 anni e comunque in caso di usura o obsolescenza, in conformità alle specifiche di design del format di cui alla UL, e, nel caso di danneggiamento, provvedere alla rimozione entro 7 giorni dalla data in cui tale danneggiamento si è verificato e alla tempestiva sostituzione, salvo ritardi motivati legati ai tempi di fornitura.

5.8 Qualora SAVE dovesse segnalare al Subconcessionario degli interventi manutentivi (inclusa la pulizia), di competenza di quest'ultimo, il Subconcessionario, in ottemperanza alla procedura concordata con SAVE, vi dovrà provvedere entro 4 ore dalla segnalazione, salvo che l'intervento richieda una particolare complessità. In tale ultimo caso, il Subconcessionario nel medesimo termine di 4 ore dalla segnalazione dovrà comunicare a SAVE per iscritto le ragioni dell'impossibilità di procedere tempestivamente all'intervento, indicando la nuova tempistica e le modalità in cui verrà svolto. Qualora SAVE ritenga che tale nuova indicazione di tempi e modi non sia consona o opportuna potrà provvedere a imporre una tempistica (anche più breve) e/o delle modalità differenti.

5.9 Nello svolgimento delle attività manutentive e di allestimento, il Subconcessionario sarà tenuto a conformare i progetti (sia per quanto riguarda l'iter approvativo che per le specifiche tecniche del medesimo) e i lavori relativi alla UL alle prescrizioni contenute nel documento "Linee Guida Antincendio delle Attività Commerciali" dell'Aeroporto di Venezia nonché alle prescrizioni che dovessero intervenire in ragione di specifiche esigenze o certificazioni (es: LEED) adottate all'interno della Galleria Commerciale.

ARTICOLO 6 –Utenze e dotazioni dell'UL

6.1 Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento gli spazi subconcessi sono alimentati da linee private SAVE, ma in relazione ad esse è stata richiesta da SAVE connessione alla rete di distribuzione locale - ENEL - (tramite cosiddetti "POD Virtuali"), con richiesta di censimento e apposita convenzione di cui art. 26, comma 26.3 del TISSPC, al distributore ENEL Distribuzione S.p.A..

6.2 Fino a quando gli spazi subconcessi sono alimentati da SAVE, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale pari ad € 500,00/superamento della soglia di potenza assegnata, oltre agli importi previsti in Subconcessione.

6.3 Nel momento in cui entreranno in esercizio i POD Virtuali, a cura e spese di SAVE verrà collocato un gruppo di misura dell'energia elettrica ad uso esclusivo del Subconcessionario, e il medesimo Subconcessionario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto autonomo di fornitura di energia elettrica con un operatore del mercato libero, e i relativi costi saranno a carico del Subconcessionario. I kw a disposizione delle singole UL verranno definiti sulla base delle esigenze della specifica UL, avendo particolare attenzione al risparmio energetico, anche tramite l'impiego da parte del Subconcessionario di apparecchiature a basso consumo.

6.4 Il Subconcessionario può scegliere se attivare il servizio telefonico con il proprio carrier o se richiedere a SAVE l'uso del servizio telefonico interno. Per l'uso di tale servizio verrà corrisposta a SAVE la somma indicata nell'atto di Subconcessione

6.5 Salvo diversa comunicazione che dovesse provenire da SAVE, quest'ultima fornirà alla UL e alle parti comuni i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui il corrispettivo è forfetariamente quantificato in atto di Subconcessione: climatizzazione, secondo gli standard aeroportuali; pulizia degli spazi comuni pertinenti; uso servizi comuni (es. bagni comuni); servizio di fognatura nera; erogazione d'acqua

6.7 Ogni cassa dell'UL dovrà essere dotata di sistemi per il pagamento elettronico (es: POS/Maestro, Carte di Credito dei maggiori circuiti, China UnionPay) con impegno a valutare nuovi metodi di pagamento elettronico (es: Alipay, ApplePay, Wechat Pay). In ogni UL dovrà sempre essere funzionante almeno uno dei suddetti apparecchi (possibilmente il POS/Maestro).

ARTICOLO 7 –Allestimenti, addobbi, immagini e musica

7.1 Il Subconcessionario sarà tenuto ad allestire le proprie vetrine e le UL durante l'orario di chiusura dei medesimi. Le vetrine non potranno rimanere prive di allestimento per più di 24 ore. Qualora si renda necessario effettuare un complesso allestimento della UL o la sua ristrutturazione, Il Subconcessionario dovrà provvedere a coprire la vetrina con pannelli o carta monocromatica o riportante il brand dell'UL (non sarà consentita la pubblicità di prodotti). Le informazioni sui prodotti presenti in vetrina e sugli scaffali all'interno della UL dovranno essere scritte in italiano, in inglese e possibilmente in cinese.

7.2 Eventuali addobbi per festività o per eventi (es: Natale, Pasqua, Carnevale, Halloween, Mostra del Cinema, La Biennale ecc.) dovranno essere concordati previamente dal Subconcessionario con SAVE in modo che possano coordinarsi con quelli delle altre UL della Galleria Commerciale.

7.3 Qualora SAVE dovesse provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura di addobbi per le UL, invierà comunicazione scritta ai singoli Subconcessionari indicando le specifiche di tali addobbi e le istruzioni a cui i medesimi dovranno attenersi per la loro installazione/esposizione.

7.4 In occasione delle festività o di ricorrenze tipiche del territorio veneziano, SAVE avrà facoltà di organizzare degli eventi tematici all'interno della Galleria Commerciale con coinvolgimento dei Subconcessionari. In tali evenienze, SAVE provvederà ad informare per tempo i Subconcessionari con dettaglio dell'evento organizzato e del coinvolgimento di ciascuno. I Subconcessionari avranno facoltà di fornire a SAVE i propri consigli e/o le proprie esigenze per tale organizzazione nel termine che verrà indicato da SAVE.

7.5 Ogni Subconcessionario (ad esclusione dei punti F&B) dovrà dotarsi di adeguato packaging, in conformità ai propri brand e policy, in occasione delle festività. SAVE, in occasioni speciali, potrà a sua discrezione offrire ai Subconcessionari l'utilizzo di packaging uniformi per la Galleria

Commerciale oppure punti di confezionamento lungo le aree comuni a cui i Subconcessionari possono inviare i clienti per l'incartamento dei propri acquisti.

7.6 Il Subconcessionario potrà tenere della musica di sottofondo (a basso volume), sia tramite stereo o trasmissioni radio o tv, all'interno della propria UL, purché il suono non si propaghi nelle aree comuni e nelle altre UL così come le immagini trasmesse. In ogni caso tale musica e/o le immagini dovranno essere adeguate e consone all'ambiente aeroportuale, senza trasmissione di messaggi volgari, inappropriati, offensivi o che possano, comunque, ledere l'immagine di SAVE e/o dell'Aeroporto Marco Polo. Il Subconcessionario dovrà sempre provvedere alle prescrizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, impegnandosi al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario pertanto manleva SAVE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d'autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o immagini e fornirà a SAVE, ove richiesto, le attestazioni di avvenuto assolvimento di tali obblighi.

ARTICOLO 8 – Saldi e promozioni

8.1 Il Subconcessionario Retail sarà tenuto a comunicare a SAVE l'avvio dei saldi stagionali previsti dalla normativa vigente, da effettuarsi in conformità alla medesima.

8.2 Su richiesta di SAVE, il Subconcessionario comunicherà le vendite promozionali in essere o previste nei mesi successivi, con indicazione dei prodotti e della durata temporale delle medesime.

8.3 Il Subconcessionario avrà facoltà di pubblicizzare i saldi e le vendite promozionali con apposizione di specifica cartellonistica sulle proprie vetrine o all'interno della UL. Tale cartellonistica dovrà essere di dimensione e design adeguati al layout della Galleria Commerciale. Qualora il Subconcessionario desideri applicare cartellonistica di grande dimensioni (es: ricoprire l'intera vetrina) dovrà darne previa comunicazione a SAVE fornendo il layout di tale installazione e ricevere autorizzazione scritta da SAVE.

8.4 I Subconcessionari si impegnano, ove possibile in conformità con le loro policy aziendali, a riconoscere a tutti gli operatori aeroportuali muniti di Tessera d'Identità Aeroportuale (pass) uno sconto minimo del 10% per i prodotti Retail, ad eccezione dei generi di monopolio e dei prodotti venduti in regime duty-paid senza il possesso di valida carta di imbarco, e, salvo sottoscrizione di specifiche convenzioni per i pasti forniti, di almeno il 10% per i prodotti F&B, rispetto ai prezzi di listino applicati. Il suddetto sconto potrà non essere applicato ai prodotti già in promozione.

8.5 Ogni Subconcessionario che aderirà al programma di fidelizzazione "Il Milione" dovrà presentare a SAVE offerte dedicate ai clienti in possesso di card "Il Milione" in modo che in ogni periodo dell'anno ci sia almeno un'offerta attiva ad essi dedicata.

8.6 I Subconcessionari si impegnano ad elaborare, nel rispetto delle loro policy interne, offerte o promozioni conformi alle richieste di cui alla certificazione Welcome Chinese, come da indicazioni ricevute da SAVE. A tal proposito, inoltre, i Subconcessionari si impegnano ad accettare China UnionPay come forma di pagamento elettronico presso le UL.

ARTICOLO 9 - Partecipazione alle attività di SAVE

9.1 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che SAVE si riserva di installare presso i registratori di cassa o in altro luogo delle UL Retail, a propria cura e spese, sistemi di lettura delle carte di imbarco (boarding card) in possesso dei passeggeri allo scopo di recuperare taluni dei dati ivi contenuti (es. volo, aeroporto di partenza, destinazione, classe di volo) associandoli all'acquisto effettuato presso i punti di vendita. Il personale del Subconcessionario in fase di registrazione dell'acquisto è pertanto tenuto a seguire le istruzioni impartite per iscritto da SAVE quali, a titolo esemplificativo, la lettura del codice a barre della carta d'imbarco, la compilazione manuale di altri dati richiesti dal sistema, il salvataggio al termine di ogni operazione. I dati saranno conservati nei sistemi informatici di SAVE e trattati da SAVE, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016. Su richiesta del Subconcessionario, i dati potranno essere comunicati da SAVE al Subconcessionario in forma aggregata.

9.2 SAVE ha implementato un servizio per migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri e la loro permanenza all'interno dell'Aeroporto Marco Polo (cd. "customer experience"). Nel contesto di tale programma, SAVE avrà facoltà di coinvolgere il Subconcessionario al fine di predisporre delle iniziative di intrattenimento, promozione, *ambience*, miglioramento del servizio, senza oneri per il Subconcessionario tenuto a parteciparvi.

9.3 In ogni tempo, SAVE potrà a sua discrezione effettuare delle misurazioni (anche tramite sondaggi, questionari, mystery shopping ecc.), senza arrecare intralcio all'operatività delle UL, sul grado di soddisfazione della clientela della Galleria Commerciale o di un Subconcessionario (che verranno definiti nel programma di misurazione, preventivamente condiviso con il Subconcessionario, a cui potranno essere legate anche aspetti economici preventivamente condivisi con il Subconcessionario). Il Subconcessionario sarà tenuto a partecipare a tale programma di misurazione ed a fornire la propria collaborazione. I risultati verranno, poi, condivisi da SAVE con i Subconcessionari interessati. In caso siano identificate delle aree critiche, il Subconcessionario si impegna a creare ed attuare un piano di miglioramento che verrà condiviso con SAVE dopo 30 giorni dalla visione dei risultati delle misurazioni.

ARTICOLO 10 – Personale del Subconcessionario

10.1 Il Subconcessionario sarà tenuto ad ottemperare, a suo onere e cura, a tutte le disposizioni formative e informative per il proprio personale addetto alla UL in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di antincendio, di gestione del personale a ridotta

mobilità (PRM) e di security aeroportuale come previste dalla normativa vigente (ivi compreso il Regolamento di Scalo e la Carta dei Servizi di SAVE). Oltre alla formazione necessaria per il rilascio della Tessera d'Identità Aeroportuale ogni nuovo addetto dovrà partecipare a dei corsi introduttivi organizzati da SAVE relativi a tematiche di customer experience e safety aeroportuale.

10.2 Il Subconcessionario, inoltre, dovrà far partecipare il proprio personale addetto alla vendita presso le UL ai corsi di formazione periodica/aggiornamento organizzati a cura e spese di SAVE, come verranno di volta in volta comunicati da SAVE con congruo preavviso al Subconcessionario, finalizzate a migliorare l'esperienza dei passeggeri e la gestione della Galleria Commerciale.

10.3 Il Personale del Subconcessionario dovrà essere abbigliato con la divisa della UL (ove prevista) e comunque in modo consono e curato. Le divise in uso al personale F&B dovranno essere pulite ad ogni inizio turno e andranno sostituite con divise nuove almeno ogni 2 anni e comunque ogni qualvolta risultassero deteriorate.

10.4 Tutto il personale del Subconcessionario a contatto con il pubblico dovrà parlare correttamente l'italiano e l'inglese e preferibilmente un'altra lingua straniera.

10.5 Tutti gli addetti delle UL a contatto con il pubblico dovranno indossare una targhetta con il proprio nome (e nel caso di omonimie anche l'iniziale del cognome), il logo del brand per cui operano e le bandiere corrispondenti ai Paesi di cui parlano la lingua.

10.6 Ogni UL dovrà avere un direttore/responsabile il cui nominativo e i contatti dovranno essere comunicati a SAVE almeno 7 giorni prima della data di inizio dell'incarico.

10.7 Il Subconcessionario dovrà provvedere affinché la pianificazione del personale a servizio dell'UL tenga conto dei volumi di affari stimati e delle previsioni dei flussi di traffico dei passeggeri, assegnando all'UL personale in numero adeguato al fine di minimizzare i tempi di attesa dei passeggeri al bancone F&B o al tavolo (a seconda del tipo di servizio di ristorazione prestato) e alla cassa (sia Retail che F&B). Qualora SAVE rilevi il protrarsi di tempi di attesa non conformi agli standard di cui al successivo art. 12 per ragioni non dipendenti da eventi eccezionali, comunicherà al Subconcessionario la necessità di adeguare il proprio personale in turno, dovendosi il Subconcessionario conformarsi a tale indicazione entro i successivi 3 giorni.

10.8 Il Subconcessionario si impegna a fornire adeguate indicazioni al proprio personale in servizio presso le UL affinché esso si astenga dal diffondere tramite social network, organi di stampa, internet o altri mezzi di comunicazione di massa, informazioni, commenti, foto o video relativi all'Aeroporto di Venezia, che possano arrecare danno all'immagine dell'aeroporto medesimo, del personale che vi opera e/o dei passeggeri.

ARTICOLO 11 – Reclami e Oggetti smarriti

11.1 Il Subconcessionario, su richiesta di SAVE, dovrà fornire un report indicante i reclami ricevuti per iscritto tramite il proprio servizio di customer care per singola UL e la risposta fornita o l'azione intrapresa.

11.2 Qualora SAVE inoltri al Subconcessionario un reclamo ricevuto in relazione alla UL gestita dal Subconcessionario, quest'ultimo sarà tenuto a fornire una risposta al reclamante nel termine di 20 giorni, oppure nel minor termine indicato da SAVE in caso di urgenza, e un aggiornamento circa l'esito del reclamo e su eventuali sviluppi giudiziari.

11.3 Gli oggetti smarriti dai passeggeri all'interno delle UL dovranno essere trattati in conformità al Regolamento di Scalo.

ARTICOLO 12 – Valutazione della performance, monitoraggio, standard minimo di servizio e penali.

12.1 Il Subconcessionario accetta di essere oggetto di valutazione quantitativa e qualitativa della performance commerciale e di conseguenza acconsente di essere oggetto di analisi da parte di SAVE o di società da essa incaricata; il Subconcessionario accetta altresì che le analisi di cui sopra siano utilizzate da SAVE o da società da essa incaricata ai fini del miglioramento della redditività della Galleria Commerciale e della Customer Experience

12.2 SAVE, tramite proprio personale o anche tramite società incaricate, potrà verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente Regolamento, oltre a quelli previsti negli atti di Subconcessione. Le eventuali difformità verranno specificate indicando data, orario, luogo e, dove possibile, sostanziate con materiale fotografico.

12.3 SAVE effettuerà il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto degli obblighi da parte dei Subconcessionari derivanti dalle disposizioni normative applicabili, dall'atto di Subconcessione, dalle disposizioni delle Autorità competenti in ambito aeroportuale e dal presente Regolamento.

12.4 Qualora SAVE rilevi inadempimenti agli obblighi sotto elencati avrà facoltà di applicare al Subconcessionario con riferimento alla singola UL, la relativa penale prevista per ciascuna UL nella colonna di fianco al singolo obbligo:

OBBLIGO	PENALE
1) Il Subconcessionario dovrà avvertire SAVE con 30 giorni di anticipo, salvi i casi di forza maggiore, nonché i casi di cui all'art.2.3, di eventuali variazioni dell'orario di	Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 300 (trecento/00).

<p>apertura della UL.</p>	<p>Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>
<p>2) Il Subconcessionario dovrà rispettare gli orari di apertura concordati, con una franchigia di 15 minuti.</p>	<p>Per i primi due inadempimenti nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 300 (trecento/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>
<p>3) Il Subconcessionario dovrà svolgere l'attività 365 giorni all'anno, fatto salvo casi di sciopero o di forza maggiore, comunque da comunicare con la massima tempestività a SAVE.</p>	<p>Per ogni chiusura non comunicata: penale di € 3.000 (tremila/00). Al quinto evento nell'arco di vigenza della subconcessione: decadenza subconcessione.</p>
<p>4) Il Subconcessionario dovrà esporre i prezzi all'interno di ogni vetrina e su tutti gli scaffali delle merci.</p>	<p>Penale per ogni inadempimento rilevato e non adeguato entro 6 ore dalla segnalazione da parte di SAVE e per ogni giorno successivo di mancato adeguamento: penale di € 300 (trecento/00).</p>
<p>5) Il Subconcessionario dovrà consegnare a SAVE tutte le chiavi dell'UL alla data fissata da SAVE per il verbale di consegna degli spazi, ad ogni variazione delle serrature e alla riconsegna a SAVE degli spazi.</p>	<p>In caso di mancata consegna delle chiavi alla consegna degli spazi o cambio di serratura: una penale di € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.</p> <p>In caso di mancata consegna delle chiavi alla riconsegna degli spazi: penale di € 1.000 (mille/00) per evento</p>
<p>6) Il Subconcessionario dovrà rispettare i tempi e le modalità di consegna e ritiro della merce di cui all'art.2.5 del Regolamento.</p>	<p>Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 500 (cinquecento/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>
<p>7) Il Subconcessionario dovrà garantire la reperibilità ai sensi dell'art. 3 del Regolamento.</p>	<p>Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 1.000 (mille/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare:</p>

	decadenza subconcessione.
8) Il Subconcessionario dovrà rispettare l'utilizzo delle zone comuni, evitando di occuparle – se non preventivamente autorizzato -, di sporcarle o di rovinarle secondo quanto disposto all'art. 4 del Regolamento.	Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 300 (trecento/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione
9) Utilizzo di wi-fi senza autorizzazione di SAVE in violazione di quanto disposto all'art. 4.8 del Regolamento.	Al primo inadempimento: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 300 (trecento/00). Al quinto evento nel corso della subconcessione: decadenza subconcessione.
10) Il Subconcessionario dovrà obbligatoriamente mantenere pulita e ordinata la UL, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento.	Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 500 (cinquecento/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.
11) Il Subconcessionario dovrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria o relativa a impianti (es: elettrico, idrico) o strutture solo previa autorizzazione di SAVE e senza creare pericolo, intralcio o disagio ai passeggeri con – a solo titolo di esempio - rumori, sporcizia o altro materiale.	Per ogni inadempimento: penale di € 30.000 (trentamila/00). Al terzo evento nel corso della subconcessione: decadenza subconcessione.
12) Il Subconcessionario dovrà eseguire lavori di manutenzione ordinaria diversi rispetto a quelli del punto che precede senza creare pericolo, intralcio o disagio ai passeggeri con – a solo titolo di esempio - rumori, sporcizia o altro materiale.	Per ogni inadempimento: penale di € 500 (cinquecento/00).
13) Il Subconcessionario deve ottemperare agli obblighi in materia di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 5 del Regolamento.	Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. In caso di mancato adeguamento entro 15 giorni a seguito del suddetto richiamo: interverrà SAVE con addebito al

	<p>Subconcessionario dei relativi costi, maggiorati del 20% per spese di gestione.</p> <p>Per ogni successivo inadempimento nell'arco del medesimo anno solare, oltre al riaddebito degli interventi sostitutivi come sopra: penale di € 3.000 (tremila/00).</p> <p>Al terzo evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>
<p>14) Il Subconcessionario dovrà sempre garantire il pagamento con mezzi elettronici di cui all'art. 6.6 del Regolamento presso l'UL (in caso di malfunzionamento dovrà esporre un avviso).</p>	<p>Penale per mancato ripristino del funzionamento dello specifico mezzo di pagamento elettronico entro 3 giorni dal richiamo scritto da parte di SAVE, salvi casi di forza maggiore; penale di € 1.000 (mille/00) per ogni giorno successivo al 3° (terzo)</p>
<p>15) Il Subconcessionario dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art.7 del Regolamento in tema di allestimenti, addobbi, immagini e musica.</p>	<p>Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 1.000 (mille/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione</p>
<p>16) Il Subconcessionario dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art.8 del Regolamento in tema di promozioni e saldi.</p>	<p>Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento nel medesimo anno solare: penale di € 1.000 (mille/00).</p>
<p>17) Il Subconcessionario dovrà fare in modo che il proprio personale si presenti in divisa o abbigliamento consono al servizio prestato come previsto all'art. 10 del Regolamento .</p>	<p>Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni inadempimento successivo al primo nell'anno solare: penale di € 100 (cento/00).</p>
<p>18) Il Subconcessionario si impegna a fare in modo che il proprio personale tenga sempre un comportamento educato nei confronti della clientela, dei colleghi e degli altri operatori aeroportuali, evitando urla, schiamazzi, musica ad alto volume, e quant'altro possa arrecare molestia o pregiudicare l'immagine dell'aeroporto.</p>	<p>Per ogni inadempimento: penale di € 500 (cinquecento/00). Al quinto evento durante il medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>

<p>19) Salvi i casi di forza maggiore, il Subconcessionario dovrà far sì che i clienti non restino in attesa del servizio oltre la seguente tempistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per UL F&B al bancone self service o tavolo (a seconda della tipologia di servizio dell'UL) per non più di 15 minuti; - per UL F&B alla cassa di pagamento per non più di 5 minuti. - per UL Retail alla cassa di pagamento per non più di 8 minuti. 	<p>Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto con obbligo di adeguare il personale di servizio nell'UL entro 3 giorni.</p> <p>Per ogni successivo inadempimento sanato entro 3 giorni: penale di € 100 (cento/00).</p> <p>Per ogni inadempimento non sanato entro 3 giorni: € 500 (cinquecento/00).</p> <p>Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>
<p>20) Il Subconcessionario si impegna a gestire i reclami secondo le tempistiche e le modalità descritte nell'art. 11 del Regolamento.</p>	<p>Al primo inadempimento nel nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 1000 (mille/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>
<p>21) Il Subconcessionario si impegna a gestire gli oggetti smarriti secondo le tempistiche e le modalità descritte nell'art. 11 del Regolamento.</p>	<p>Al primo inadempimento nell'anno solare: richiamo scritto. Per ogni successivo inadempimento: penale di € 1.000 (mille/00). Al quinto evento nel medesimo anno solare: decadenza subconcessione.</p>

12.5 Gli inadempimenti di cui sopra verranno contestati da SAVE e le penali di cui sopra verranno applicate da SAVE con comunicazione scritta inviata al Subconcessionario, contenente la contestazione dell'inadempimento rilevato. Il Subconcessionario potrà, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, inviare a SAVE nota scritta contenente le proprie osservazioni che verranno valutate da SAVE entro i successivi 10 giorni. Qualora SAVE non ritenga di poter accettare le giustificazioni addotte, ovvero qualora non pervenga alcuna giustificazione, procederà, laddove previsto, all'applicazione della relativa penale con emissione di fattura al Subconcessionario pagabile a vista. Il pagamento delle penali potrà essere compensato con eventuali somme dovute da SAVE al Subconcessionario o, in caso di mancato pagamento da parte del Subconcessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della fattura, SAVE potrà escutere la garanzia prestata dal Subconcessionario come prevista in Subconcessione per l'importo di cui alla penale applicata (con conseguente obbligo di reintegrazione a carico del Subconcessionario).


12.6 Rimangono valide ed efficaci gli obblighi e le penali previsti nell'Atto di Subconcessione, laddove non in contrasto con quanto indicato nel presente Regolamento.

Allegato F

**MODALITA' DI DETERMINAZIONE
DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA**



COMPOSIZIONE TARIFFA PUNTUALE



CONTATTI

Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio porta a porta è possibile consultare il seguente link:

<https://ambiente.veneziaairport.it/temi-ambientali/rifiuti/rifiuti-urbani-raccolta-porta-a-porta.html>

È inoltre disponibile, per eventuali richieste di chiarimento una casella e-mail dedicata:

differenziata@veneziaairport.it

differenziata@trevisoairport.it